

Cuneo, lì 08 aprile 2014

Egregio **CLIENTE**

Prot. n. 18/2014

MIGLIORARE IL BILANCIO CON LA RIVALUTAZIONE DEI BENI? SI PUÒ, MA... SI PAGA!

Al fine di consentire l'adeguamento ai valori effettivi della rappresentazione contabile delle immobilizzazioni, **è possibile**, per le società di capitali, gli enti commerciali, gli enti non commerciali e le società ed enti non residenti, che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato, nonché per le imprese individuali, società in nome collettivo ed in accomandita semplice, **rivalutare i beni** costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali, nonché le **partecipazioni** immobilizzate in società controllate e collegate.

La rivalutazione deve riguardare **tutti i beni** appartenenti alla stessa categoria omogenea.

La rivalutazione prevede il **pagamento di un'imposta sostitutiva**, nella misura del **16% sui beni ammortizzabili** e del **12% sui beni non ammortizzabili**. Tale imposta sostitutiva è versata in tre rate annuali di pari importo, senza pagamento di interessi.

La legge di stabilità 2014 ha riaperto la possibilità di rivalutare i beni delle imprese, risultanti in bilancio al 31/12/2012, nel bilancio d'esercizio successivo (vale a dire quello al 31/12/2013), rinviando, per quanto compatibili, alle disposizioni già dettate in passato a proposito delle precedenti rivalutazioni.

Una questione particolarmente delicata, che attende ulteriori chiarimenti, è quella relativa alla possibilità o meno di una rivalutazione esclusivamente civilistica: **al momento non è possibile rivalutare un bene senza il versamento dell'imposta sostitutiva.**